



CIRCOLARE N. 2

PROT. N° 3135

ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare

OGGETTO: **Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento del Catasto Terreni (PREGEO)– Avvio del servizio in forma sperimentale.**

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali e Uffici Provinciali.

DATA DECORRENZA: Data della presente

CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE: Nessuna.

Roma, 15 gennaio 2007

Firmato: Ing. Carlo Cannafoglia

N° pagine complessive:10

L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

1 Generalità

Come è noto, l'Agenzia è da tempo impegnata alla realizzazione del progetto relativo alla trasmissione telematica degli atti di aggiornamento.

Con Provvedimento 21 marzo 2005 - "Pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente postale" - pubblicato in data 30 marzo 2005 (G.U. n. 73), sono state regolate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di riscossione e di versamento alla tesoreria dello Stato dei tributi dovuti per i servizi erogati dal sistema telematico dell'Agenzia del territorio, per i quali il pagamento è effettuato attraverso l'utilizzo di somme versate sui conti correnti postali intestati agli Uffici provinciali.

Con Provvedimento 22 marzo 2005 - "Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali – art. 1, comma 374 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005)" – pubblicato in data 25 marzo 2005 (G.U. n. 70), sono state approvate le specifiche tecniche del modello unico informatico relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento catastale e sono state approvate le modalità tecniche per la sua

trasmissione. Sono state inoltre disciplinate le modalità di abilitazione al servizio, le condizioni e le procedure di presentazione del modello unico informatico catastale.

Lo stesso Provvedimento rinvia ad altri successivi la concreta attivazione del servizio. In attuazione della suddetta disposizione, è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22.12.2006 pubblicato sulla G.U. n. 1, Serie Generale del 02.01.2007, concernente l' "Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo agli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche".

La presente Circolare regola le modalità di abilitazione del professionista all'inoltro dei documenti informatici, a mezzo del sistema telematico dell'Agenzia del territorio SISTER, da parte dell'Ufficio provinciale territorialmente competente, oltre che le modalità di pagamento dei tributi sugli atti inoltrati e di interazione tra il professionista e l'Ufficio nelle fasi di accettazione e trattamento dei medesimi documenti.

Sulla stessa materia, con specifica Procedura Operativa, sono disciplinate le modalità interne all'Ufficio per l'attuazione del servizio. Nulla è innovato per quanto concerne il controllo tecnico da effettuare sul documento inviato telematicamente, che sarà eseguito in conformità a quanto disciplinato dalla Procedura Operativa n. 67 e successive integrazioni.

Tutto ciò premesso, si forniscono di seguito le indicazioni necessarie a facilitare la gestione degli atti di aggiornamento della cartografia catastale e dei corrispondenti archivi censuari.

2 Aree geografiche interessate dal servizio e decorrenza dell'attivazione

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22.12.2006 ha previsto l'attivazione progressiva del servizio, a partire dal giorno 15.01.2007 per la trasmissione degli atti da presentare agli Uffici provinciali di Milano, Brescia, Padova, Biella, Ravenna, Bologna, Siena, Reggio Calabria, Cuneo e Modena e, a partire dal giorno 15.02.2007, per la trasmissione degli atti da presentare agli Uffici provinciali di Catania, Ascoli Piceno, Lecce, Viterbo, Campobasso, Cagliari, Genova, Potenza e Udine.

Al fine di definire il modello tecnico-organizzativo che consenta la migliore erogazione del servizio e l'ottimale gestione degli atti di aggiornamento redatti attraverso il modello unico informatico catastale, il servizio è avviato con una fase sperimentale, che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale relativi alle province di cui sopra. L'individuazione dei professionisti da abilitare alla fase sperimentale sarà attuata d'intesa con gli Ordini ed i Collegi professionali. In relazione agli esiti della fase di sperimentazione il servizio verrà esteso progressivamente a tutti i professionisti che ne faranno richiesta nell'ambito delle suddette aree geografiche e, successivamente, verrà esteso nelle restanti province del territorio nazionale.

3 Atti di aggiornamento interessati dal servizio

Il servizio di trasmissione telematica è attivato per la trasmissione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ed agli articoli 5 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, predisposti su estratto di mappa digitale rilasciato dall'Ufficio o su estratto di mappa autoallestito.

Nella fase sperimentale non potranno essere interessati dal servizio di trasmissione telematica, i tipi particellari, gli atti di aggiornamento esenti da tributi, quelli che ricadono su più fogli di mappa ed i tipi mappali con conferma della rappresentazione grafica della mappa e/o con variazione del numero di particella.

4 Servizio di trasmissione telematica degli estratti di mappa digitali

Come è noto il servizio di trasmissione telematica degli estratti di mappa digitali è stato attivato a titolo sperimentale a far tempo dal 01.09.2006 su tutto il territorio nazionale.

Su tale argomento il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22.12.2006 stabilisce all'art. 2, che il modello unico informatico catastale per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico può essere redatto sulla base di un estratto di mappa digitale, richiesto e rilasciato anche per via telematica.

Pertanto gli Uffici provinciali svolgeranno azione informativa all'utenza esterna, anche attraverso i rispettivi Collegi ed Ordini professionali locali, sulle modalità di attivazione di tale servizio al fine di incentivarne la fruizione.

5 Abilitazione del professionista

L'invio telematico dei documenti catastali è effettuato attraverso il sistema telematico dell'Agenzia del territorio (SISTER), utilizzando una specifica funzione, alla quale si accede attraverso l'inserimento del codice fiscale e della password del professionista. A tale fine, il professionista deve essere preventivamente abilitato con le stesse modalità già indicate nella Circolare n. 4/2005 "Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (DOCFA) – Avvio del sistema sperimentale".

6 Modalità di predisposizione del documento di aggiornamento

Il professionista, dopo aver predisposto il modello unico informatico catastale PREGEO, deve apporvi la firma elettronica rilasciata dall'Agenzia, prima dell'invio al sistema telematico. Il sistema telematico mette a disposizione del professionista, tra le altre, anche una funzione di calcolo automatico dei tributi dovuti. Terminata la compilazione dei modelli con le informazioni richieste ed accettato l'importo calcolato dal sistema, il professionista effettua l'invio telematico del modello unico informatico catastale.

Il citato Provvedimento del 22 dicembre 2006 fissa anche termini, condizioni e modalità per la conservazione dei documenti originali PREGEO su supporto cartaceo; in particolare, dispone che i documenti originali cartacei sottoscritti, vengano conservati dai professionisti e dai soggetti obbligati, indicati nella pagina "Informazioni Generali", per un periodo di cinque anni.

Nel modello unico informatico catastale, il professionista deve attestare

- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - *la qualifica professionale;*
 - *il numero di iscrizione all'albo;*
 - *l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza;*



- *di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione o di cancellazione dall'albo professionale.*
- mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:
 - *la presentazione dei documenti è effettuata su incarico dei soggetti obbligati;*
 - *il modello unico informatico catastale, inoltrato per via telematica, è la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti dai soggetti obbligati, ai sensi del Decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701;*
 - *il documento è stato depositato presso il Comune competente per territorio in data, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ex art. 18 L. 47/85), ovvero non è stato depositato, specificandone le motivazioni.*

7 Deposito al Comune

E' appena il caso di sottolineare che per gli atti di aggiornamento soggetti a deposito presso il Comune ai sensi dell'art. 30 comma 5 del DPR n. 380 del 06.06.2001, tale obbligo deve essere assolto dal professionista prima dell'invio telematico.

L'originale cartaceo sottoscritto dai soggetti obbligati e attestante l'eventuale avvenuto deposito al Comune (mediante la consueta attestazione nella pagina Informazioni Generali) è conservato con le modalità previste al paragrafo precedente.

8 Riscontro dell'avvenuto deposito al Comune

Il citato Provvedimento del 22 dicembre 2006 fissa anche le nuove modalità per il controllo dell'avvenuto deposito presso il comune, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, degli atti di aggiornamento pervenuti in via telematica.

Infatti, una volta attivate le procedure informatiche di interscambio dei dati fra Agenzia del territorio ed i Comuni, il deposito degli atti di aggiornamento, presso i comuni competenti, avverrà direttamente a cura dell'Agenzia. L'atto di aggiornamento presentato all'Ufficio provinciale sarà inoltrato al Comune competente e, una volta

accertata la corretta ricezione da parte di quest'ultimo, l'Ufficio procederà all'approvazione dell'atto ed all'aggiornamento degli archivi (modalità previste al comma 4 dell'art. 2).

Nelle more dell'attivazione di tali procedure di interscambio dei dati, all'interno dei modelli informatici degli atti suddetti, il professionista autocertifica l'avvenuto deposito dell'atto di aggiornamento al Comune, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicandone anche la data.

L'Ufficio dovrà controllare nella stampa della pagina "Autodichiarazioni" dei modelli informatizzati, che la dichiarazione resa sia congruente con la tipologia dell'atto di aggiornamento.

Al fine di accertare l'avvenuto deposito presso il Comune, con cadenza mensile, l'Ufficio deve inviare ai Comuni competenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, un elenco contenente i dati sintetici degli atti di aggiornamento approvati, pervenuti in via telematica e per i quali è previsto il deposito, oltre alla stampa dei relativi esiti dell'aggiornamento cartografico. Con accordi locali possono essere concordate altre modalità di inoltro dei documenti in esame (ad esempio: posta elettronica, consegna a mano, ecc.) acquisendo comunque prova documentale dell'avvenuta consegna al Comune.

9 Trasmissione del documento di aggiornamento

Il modello unico informatico catastale inviato dal professionista, tramite la rete internet, arriva al sistema telematico SISTER, che, una volta completata la ricezione del file, esegue le seguenti funzioni:

- calcola gli importi dovuti per il servizio sulla base dei dati indicati dall'utente;
- controlla che sul deposito dell'utente sia disponibile una somma di denaro sufficiente a coprire il pagamento dell'importo dovuto a fronte della richiesta di trattazione dell'atto di aggiornamento;
- associa al file firmato un codice di identificazione univoco (codice invio);
- rende disponibile sul monitor dell'utente telematico una pagina che conferma la corretta ricezione del file firmato, indicando:
 - il codice assegnato all'invio;
 - l'identificativo, attribuito dall'utente, dell'atto trasmesso;
 - il nome e cognome di chi ha trasmesso il file firmato;



- la data e l'ora di trasmissione.

Eseguite le funzioni sopra descritte, il sistema SISTER:

- verifica la validità della firma elettronica avanzata con cui l'utente telematico ha firmato il documento Pregeo;
- verifica la completezza e la congruenza dei dati ricevuti; in particolare la coerenza fra i dati dell'atto di aggiornamento (tipo di atto e numero di particelle interessate) e gli importi indicati per il pagamento dei tributi, segnalando gli eventuali errori riscontrati;
- controlla che sul deposito dell'utente vi sia una somma di denaro sufficiente al pagamento dei tributi dovuti e, in caso di esito positivo, impegna l'importo necessario;
- rende disponibile al professionista la ricevuta di avvenuta trasmissione con firma di sistema; in tale ricevuta sono indicati:
 - la data e l'ora di ricezione del file da parte di SISTER;
 - il codice assegnato al file;
 - l'importo impegnato;
- invia il documento di aggiornamento al sistema informatico dell'Ufficio provinciale.

10 Ricezione del documento di aggiornamento da parte del sistema informatico dell'Ufficio provinciale

Il sistema informatico dell'Ufficio periferico, ricevuto il documento di aggiornamento, esegue ulteriori controlli al fine di garantire la correttezza formale del documento di aggiornamento trasmesso. In caso di esito positivo, procede alla protocollazione del documento contenuto nel file, che verrà classificato come "tipo mappale telematico" o "tipo frazionamento telematico". A valle della protocollazione, il sistema dell'Ufficio provinciale rilascia ricevuta digitale di avvenuta accettazione contenente i seguenti dati:

- data e ora di fine elaborazione;
- Ufficio;
- protocollo assegnato.

Qualora i controlli formali forniscano invece esito negativo, il sistema periferico comunicherà al sistema centrale SISTER la mancata accettazione del file e contestualmente l'importo impegnato per il pagamento dei tributi verrà reintegrato sul deposito dell'utente. In questo caso la ricevuta conterrà i motivi della mancata accettazione.

Si evidenzia che tutte le ricevute sopra indicate verranno "firmate" con la firma di sistema dell'Agenzia del territorio.

11 Trattazione del documento di aggiornamento

Una volta completate le operazioni precedenti, l'Ufficio provinciale può iniziare l'esame dei documenti presentati in via telematica. Le funzioni disponibili nella procedura informatica gestionale permettono la visualizzazione, la presa in carico e la trattazione dei documenti ricevuti.

Si evidenzia il sistema telematico SISTER rende disponibile al professionista la possibilità di avere conoscenza dello stato del processo di lavorazione dell'atto di aggiornamento.

L'operatore addetto alla trattazione del documento, preso in carico l'atto pervenuto, in via preliminare, effettua i seguenti controlli:

- corretta indicazione e corrispondenza dei dati forniti dal professionista per il calcolo dei tributi dovuti (limitatamente a questa fase sperimentale);
Si osserva in merito che nulla è modificato rispetto alle normali modalità di pagamento dei tributi dovuti per la presentazione degli atti di aggiornamento, ad eccezione dell'entità del bollo del secondo originale dei tipi frazionamento che, per i soli atti ricevuti in via telematica, è stabilita forfetariamente nella misura di 28,00 Euro.
- presenza di tutte le dichiarazioni che devono essere rese dal professionista, in particolare della dichiarazione sostitutiva delle firme delle parti, ai sensi dell'art. 1, comma 8 D.M. n. 701 del 19.04.1994 e dell'avvenuto deposito al Comune nei casi previsti dalla norma.

Qualora i controlli formali descritti, abbiano dato esito positivo, l'operatore effettuerà, in ambiente Pregeo e Wegis, i controlli tecnici previsti dalle vigenti disposizioni per la trattazione degli atti di aggiornamento geometrico pervenuti in via ordinaria.

Nella ipotesi che anche i controlli tecnici diano esito positivo, l'operatore approva l'atto ed esegue l'aggiornamento della base informativa; in tal caso, il protocollo dell'atto viene scaricato come "Approvato".

A seguito della registrazione negli atti catastali delle variazioni proposte con l'atto di aggiornamento, il sistema effettua in automatico la relativa registrazione contabile e rende disponibile al professionista, tramite SISTER, la ricevuta di avvenuta registrazione di cui al comma 5 dell'art. 8 del Provvedimento dell'Agenzia del territorio del 22 marzo 2005, e la ricevuta di cassa.

Nei casi di tipi di frazionamento, il sistema rende disponibile al professionista, sempre tramite SISTER, una copia dell'atto con il relativo attestato di approvazione che, sottoscritto con firma digitale dal Direttore dell'Ufficio provinciale o da un suo delegato, tiene luogo del secondo originale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Qualora il documento risulti non conforme alle norme catastali o non registrabile, l'operatore respinge l'atto di aggiornamento ed invia al sistema telematico la motivazione della mancata registrazione. In tal caso, nel sistema informativo dell'Ufficio provinciale, il protocollo dell'atto di aggiornamento viene scaricato nello stato "Non approvabile". Il sistema telematico rende disponibile al professionista la comunicazione della mancata registrazione del documento e l'importo dei tributi detratto inizialmente viene automaticamente reintegrato nel deposito del professionista.

Si evidenzia, inoltre, che insieme alla comunicazione della mancata registrazione dell'atto di aggiornamento, viene trasmessa, sempre attraverso SISTER, la scheda, allegata alla Procedura Operativa 67, contenente in chiaro le motivazioni che hanno impedito l'approvazione del documento di aggiornamento inviato.

12 Disposizioni finali

Gli Uffici provinciali, nello spirito della fattiva collaborazione tra Agenzia del territorio ed Ordini e Collegi professionali interessati, avranno cura di divulgare localmente il contenuto della presente Circolare provvedendo a fornire ogni utile indirizzo operativo ed informativo affinché il servizio di trasmissione telematica, trovi rapidamente la massima auspicabile utilizzazione.



Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali nell'attuazione della presente Circolare e ne verificheranno la corretta operatività nell'ambito delle presenti disposizioni.